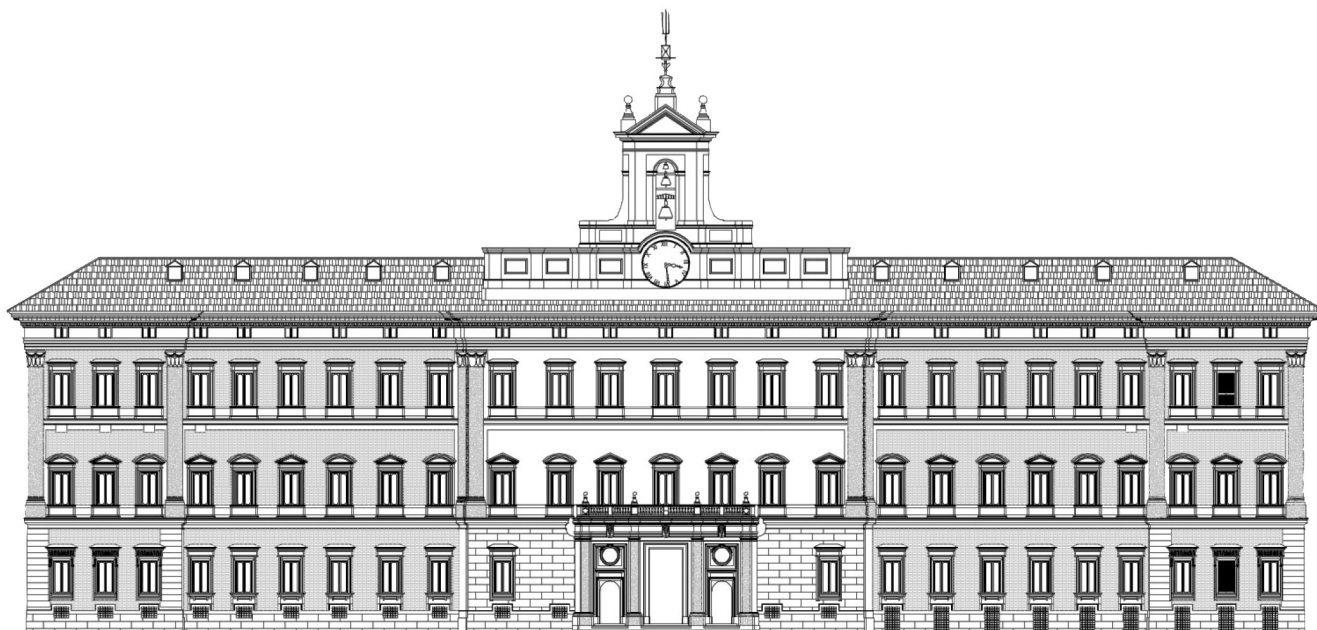




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2247 e abb.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonché per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale

(Nuovo testo)

N. 38 – 16 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2247 ed abb.

Disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero
nonché per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale

(Nuovo testo)

N. 38 – 16 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2247 e 2248

Titolo breve: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: VI Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Sanga

Gruppo: PD

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: VI Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 3	3
MISURE PER L'EMERSIONE E IL RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO.....	3
ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA A)	9
ASSUNZIONI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	9
ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA B)	10
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	10
ARTICOLO 1-BIS	13
INDICAZIONE CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI	13
ARTICOLO 1-TER	13
RICICLAGGIO	13
ARTICOLO 2	14
COPERTURA FINANZIARIA	14

PREMESSA

Il progetto di legge reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

È oggetto della presente Scheda la proposta di legge C. 2247^[1], nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito (Finanze).

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si ricorda che l'articolo 1 del **decreto legge 4/2014**,² soppresso nel corso dell'esame parlamentare del relativo disegno di legge di conversione, aveva previsto una procedura analoga a quella disciplinata nella proposta in esame. Al predetto art. 1 non erano stati ascritti effetti in quanto le eventuali entrate erano destinate ad un apposito Fondo utilizzabile per il pagamento dei debiti della PA. La norma era corredata di una relazione tecnica, che viene richiamata nella presente Scheda di analisi con riferimento a talune disposizioni della proposta di legge in esame.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3

Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero

Normativa vigente L'art. 4, comma 1, del **decreto legge 167/1990**³ dispone l'obbligo - a carico dei soggetti residenti in Italia (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che detengono investimenti o attività all'estero⁴ suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia - di indicare tali investimenti e attività nella dichiarazione dei redditi.

Come segnalato in premessa, l'**articolo 1** del **decreto legge 4/2014**,⁵ soppresso nel corso dell'esame parlamentare, aveva previsto una procedura basata sulla spontanea richiesta di regolarizzazione da parte di soggetti che avevano violato gli obblighi di dichiarazione di cui al sopra richiamato art. 4, comma 1.

¹ Adottata dalla Commissione di merito come testo base nella seduta del 29 maggio 2014.

² Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014.

³ Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

⁴ L'obbligo rileva non solo nel caso di possesso diretto, ma la norma rinvia anche alla definizione di «titolare effettivo» di cui al d.lgs. n. 231/1997 (persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari).

⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014.

La norma, modificata nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, introduce una procedura di regolarizzazione volontaria in merito a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013 (*voluntary disclosure*). In linea generale le disposizioni prevedono:

- 1) nel testo originario della proposta di legge in esame, la possibilità per le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR, di regolarizzare le attività e gli investimenti detenuti all'estero e non indicati nelle dichiarazioni (quadro RW);
- 2) nel testo modificato dalla Commissione di merito, l'estensione della procedura volontaria a tutti i soggetti (incluse anche le società di capitali) in relazione a violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini contributivi.

Disciplina in favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparati ai sensi dell'art.5 del TUIR

La norma, introducendo gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* nel decreto legge n. 167/1990, consente - ai soggetti che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione previsti dall'art. 4, c. 1, decreto legge n. 167/1990 in materia di attività e degli investimenti detenuti all'estero - di presentare una richiesta spontanea per la regolarizzazione delle stesse, mediante la definizione delle sanzioni per violazioni e dell'accertamento mediante adesione all'invito al contraddittorio di cui all'art.5, c.1, del d.lgs.n. 218/1997⁶ (comma 1).

La procedura di collaborazione volontaria, relativa alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2013, può essere attivata fino al 30 settembre 2015 (art. 5-*quater*, commi 1 e 3 del d.l. n. 167/90 inserito dal comma 1).

In particolare, si stabilisce che il contribuente è tenuto al versamento delle somme dovute, comprensive di sanzioni, senza possibilità di utilizzare crediti in compensazione (art. 5-*quater*, comma 1, lettera *b*) del d.l. n. 167/90 inserito dal comma 1).

L'ammontare è dovuto entro il 15° giorno antecedente la data fissata nell'invito a comparire ovvero entro 20 gg dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

Non possono accedere alla collaborazione volontaria i soggetti che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali relativi alle attività oggetto di richiesta, anche se rivolte a soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o soggetti concorrenti nel reato.

⁶ Il richiamato articolo 5 disciplina l'avvio del procedimento mediante invio al contribuente di un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).

Entro 30 giorni dal versamento, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria (art. 5-*quater*, commi 2 e 3 del d.l. n. 167/90 inserito dal comma 1).

I periodi d'imposta relativamente ai quali si può richiedere la procedura di collaborazione volontaria sono quelli non prescritti; a tal fine non si considera il raddoppio di tali termini disposto dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009.

Si ricorda che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero del quinto anno, in caso di omessa dichiarazione (art. 43 del DPR n. 600/1973). E' prevista la riduzione al terzo anno nel caso di dichiarazioni con certificazione tributaria o per accertamenti basati su studi di settore (art. 36 del d.lgs. n. 241/1997).

L'Agenzia delle entrate – in caso di mancata definizione da parte del contribuente – può, relativamente all'annualità in scadenza, derogare ai termini di accertamento previsti e notificare l'avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta in relazione alle richieste:

- presentate oltre il 15 settembre 2014 per i periodi d'imposta il cui termine di prescrizione scade il 31 dicembre 2014 (quindi, in linea generale, relative al 2010 ovvero al 2009 in caso di omessa dichiarazione);
- presentate oltre il 15 settembre 2015 per i periodi d'imposta il cui termine di prescrizione scade il 31 dicembre 2015 (quindi, in linea generale, relative al 2011 ovvero al 2010 in caso di omessa dichiarazione).

Una particolare disciplina è prevista per i residenti nel comune di Campione d'Italia, poiché esentati in base alla normativa vigente dall'obbligo di dichiarazione in relazione alle disponibilità detenute in Svizzera derivanti da reddito di lavoro o trattamenti pensionistici. La specifica disciplina sarà contenuta in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I soggetti che aderiscono al programma di collaborazione volontaria beneficiano di alcune riduzioni delle sanzioni amministrative e penali. Relativamente a queste ultime, viene precisato che le riduzioni operano limitatamente agli imponibili, imposte e ritenute oggetto della collaborazione volontaria (articolo 5-*quinquies* comma 2).

In materia di sanzioni penali di cui al d.lgs. n. 74/2000, sono escluse le sanzioni per infedele o omessa dichiarazione di cui agli artt. 4 e 5, le sanzioni per omesso versamento delle ritenute operate e dell'IIVA risultante dalla dichiarazione dei redditi, e sono diminuite fino a un quarto le sanzioni per dichiarazioni fraudolente per operazioni inesistenti o per altre irregolarità.

In materia di sanzioni amministrative, sono previste riduzioni dell'ammontare delle stesse in presenza di specifiche condizioni.

Una particolare disciplina, in materia di riduzione di sanzioni è prevista per le violazioni relative ad attività detenute nei territori a fiscalità privilegiata.

Sul punto si fa presente che numerose norme vigenti sono state introdotte per contrastare l'evasione fiscale nei paesi a fiscalità privilegiata. L'art. 12 del DL 78/2009 ha introdotto un potenziamento dell'attività di contrasto nei suddetti Paesi anche mediante il raddoppio delle sanzioni tributarie non penali previste dalla legge. Al complesso delle misure introdotte sono stati ascritti effetti positivi di gettito, imputabili alla emersione spontanea stimata in 473 milioni di euro annui.

La liquidazione dell'importo dovuto è effettuata dall'ufficio che riceve l'istanza da parte del contribuente. A tal fine, viene determinato il rendimento applicando il 5% alle giacenze di fine anno e su tale ammontare viene calcolata l'imposta all'aliquota 27%. L'istanza non può essere presentata qualora la media degli ammontari di tali attività sia superiore a 2 milioni di euro.

Si presume, salvo prova contraria, che le disponibilità finanziarie e patrimoniali in ciascun periodo d'imposta siano ripartite in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

La procedura di collaborazione volontaria si perfeziona con il versamento da parte del contribuente. In caso di omesso versamento, oltre alla mancata applicazione dei benefici in termini di sanzioni amministrative e penali, l'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga alla prescrizione dei termini per l'attività di accertamento, un avviso di accertamento ed un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la notificazione dell'invito o la sottoscrizione dell'accertamento con adesione.

Si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della disciplina in esame.

Qualora l'autore della violazione presenti, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, atti o documenti falsi ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Estensione dell'ambito applicativo della disciplina in esame

Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state introdotte disposizioni dirette ad estendere l'ambito applicativo della disciplina in esame. In particolare, si dispone che anche i contribuenti diversi da quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 167/1990 possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA, nonché le

violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 31 dicembre 2013 (comma 1-bis). A tal fine è indicata la procedura in base alla quale i soggetti interessati forniscono all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte e dei contributi relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini di accertamento. I soggetti in questione possono effettuare il relativo versamento in base ai termini stabiliti (comma 1-ter, lettere a) e b)).

In caso di collaborazione volontaria ai sensi del comma 1-*bis*, si applicano le riduzioni di sanzioni amministrative e penali previste dal comma 1. A tal fine viene precisato che i benefici in termini di sanzioni penali rilevano anche nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti oggetto di beneficio (comma 1-*quinquies*).

Si interviene, inoltre, in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria ampliando l'ambito dei procedimenti nei quali la responsabilità stessa è limitata alle ipotesi di dolo (comma 1-*sexies*).

Si dispone circa la destinazione delle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di:

- collaborazione volontaria effettuata dalle persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate in relazione alle attività detenute all'estero di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del d.l. n. 167/1990 introdotti dal comma 1 dell'articolo in esame;
- collaborazione volontaria effettuata da qualunque soggetto in relazione a violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte dirette, addizionali, imposte sostitutive, IRAP, dichiarazione dei sostituti d'imposta con effetto anche sui contributi (commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo in esame introdotti nel corso dell'esame in Commissione di merito),

Dette risorse affluiscono ad un apposito capitolo d'entrata per essere destinate al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale (anche in deroga al patto di stabilità interno), all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e coesione, al fondo per la riduzione fiscale. La ripartizione fra le predette finalità è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

In proposito si fa presente che con Nota del 11 marzo 2014 l'Agenzia delle entrate, in risposta a richieste di chiarimenti formulate durante l'esame parlamentare con riferimento all'art. 1 del DL n. 4/2014, recante una disciplina di analogo oggetto rispetto a quella in esame, ha precisato che "la procedura consente la verifica dell'effettivo incasso" in quanto "l'implementazione delle procedure informatiche, in corso di completamento, consentirà di gestire le diverse fasi del procedimento di *disclosure* volontaria.". Inoltre, la

Nota afferma che sarà possibile “monitorare le riscossioni mediante versamenti diretti (F24) abbinati agli atti di accertamento e di contestazione”.

Al riguardo, per quanto riguarda il meccanismo finanziario previsto – relativo alla destinazione delle entrate derivanti dalla procedura di regolarizzazione in esame -, tenuto conto che l'utilizzo delle entrate è subordinato alla effettiva realizzazione del relativo gettito, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le modalità ed i tempi di utilizzo siano tali da non determinare effetti negativi sui diversi saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

Andrebbe inoltre chiarito se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendono o meno al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in esame.

Sul punto, la Nota del 11 marzo 2014 dell'Agenzia delle entrate, in risposta ai quesiti, di analogo tenore, emersi in relazione all'art. 1 del DL n. 4/2014, aveva precisato di non avere elementi per poter effettuare una valutazione circa la possibilità che gli introiti derivanti dalla *disclosure* volontaria si dovessero intendere al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Al riguardo, la Nota rappresentava altresì che “i costi relativi all'implementazione delle procedure sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, tra quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento”.

Infine, tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di “*una tantum*”, andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo (che non sembrano presentare la medesima natura “*una tantum*”) e, quindi, circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale la procedura indicata sembrerebbe suscettibile di determinare un peggioramento.

Si segnala inoltre che la formulazione della norma – nel testo originario - ripropone, con lievi modifiche, la disposizione contenuta nell'articolo 1 (soppresso nel corso dell'esame parlamentare) del decreto legge n. 4 del 2014. La relazione illustrativa allegata al predetto provvedimento chiariva che la norma era finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero e alla futura ottemperanza da parte dei contribuenti. Ciò premesso, relativamente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in

Commissione di merito, dirette ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento, appare necessario che siano forniti chiarimenti, al fine di valutarne i possibili effetti finanziari. In particolare, l'estensione alle società di capitali sembrerebbe suscettibile di ampliare considerevolmente l'ambito di intervento della disciplina. Tenuto conto che qualunque attività o investimento posseduti dalla società, che ha una propria personalità giuridica, deve trovare riscontro nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria, qualunque sia l'origine delle risorse possedute dalla società e trasferite all'estero (da redditi realizzati, dismissioni di patrimonio, conferimenti, prestiti, ecc.), appare necessario acquisire elementi che consentano di valutare i possibili effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall'attività di accertamento fiscale. A fronte di tali effetti andrebbero altresì considerati – sul piano quantitativo e della possibile modulazione temporale - quelli di maggior gettito ordinario che si prevede di conseguire negli anni successivi alla definizione dell'attività di accertamento, a seguito dell'emersione di base imponibile. In proposito, si segnala inoltre che è ancora aperto il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013.

Appare inoltre necessario acquisire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'ambito di applicazione del comma 1-*bis*, in base al quale la "procedura" prevista dal comma 1 può essere applicata "per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.... commesse fino al 31 dicembre 2013". Data la formulazione della norma, andrebbe confermato che l'estensione sia riferita esclusivamente alle violazioni relative alle attività detenute all'estero.

ARTICOLO 1, comma 4, lettera a)

Assunzioni presso l'Agenzia delle entrate

La norma autorizza l'Agenzia delle entrate, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni per il 2015, a 41,5 milioni per il 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni riguardano funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e assistenti di seconda area funzionale, fascia retributiva F3. Devono essere prioritariamente

assunti gli idonei che sono inseriti in graduatorie finali di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato ancora vigenti.

La norma è analoga all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), del DL 4/2014, soppresso dalla relativa legge di conversione (legge 50/2014).

Si ricorda, in particolare, che il comma 3, lettera *a*), si limitava a prevedere assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre il testo in esame contiene una precisazione circa le tipologie di personale che si prevede di assumere (funzionari di terza area, fascia retributiva F1; assistenti di seconda area, fascia retributiva F3). I due testi non si differenziano - invece - riguardo agli oneri previsti, che sono identici in ciascuno degli anni indicati.

La relazione tecnica allegata all'articolo 1, comma 3, lettera *a*) del decreto legge 4/2014, analogo al testo in esame, aveva chiarito che la spesa autorizzata avrebbe consentito, a regime, l'assunzione di complessive 1.100 unità di personale nella terza area, fascia retributiva F1⁷. Gli oneri erano stati determinati ipotizzando che il personale fosse assunto a scaglioni in esito a procedure concorsuali e che, preliminarmente all'assunzione vera e propria, fosse tenuto ad espletare un tirocinio della durata di sei mesi. L'onere per il tirocinio era stato stimato pari a 19.000 euro annui, mentre l'onere retributivo annuo era stato quantificato pari a 50.000 euro.

Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca il numero delle assunzioni che si ipotizza di effettuare in base alla disposizione in esame, anche al fine di confermare la congruità della spesa autorizzata. Ciò in quanto, a differenza della precedente formulazione contenuta nel DL 4/2014, le assunzioni previste dalla norma in esame riguardano personale con specifiche qualifiche, espressamente indicate nel testo.

ARTICOLO 1, comma 4, lettera *b*)

Disposizioni concernenti il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 244/2007 ha autorizzato l'Agenzia delle dogane ad effettuare assunzioni di personale, anche ricorrendo alla mobilità. Nel caso delle assunzioni, l'Agenzia è tenuta a utilizzare prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa. Le assunzioni e la

⁷ Considerato che può essere assunto anche personale dell'Area II, il numero delle assunzioni effettuabili è potenzialmente superiore a 1.100 unità.

mobilità sono autorizzate per una spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per il 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

La norma - sostanzialmente identica all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del DL 4/2014, soppresso dalla relativa legge di conversione⁸ - stabilisce che l'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 244/2007 continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzato anche per il passaggio del personale tra le diverse sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'Agenzia definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del DL 95/2012.

Si rammenta che l'articolo 23-*quater*, richiamato dal testo, ha disposto la soppressione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Ha inoltre stabilito che il personale dell'AAMS è trasferito all'Agenzia delle dogane e che i dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Analoghe disposizioni sono state dettate per i dipendenti dell'ASSI, limitatamente a quelli trasferiti all'Agenzia delle dogane. Con successivi provvedimenti sono state adeguate le dotazioni organiche dell'Agenzia delle dogane, ridenominata Agenzia delle dogane e dei monopoli. I dipendenti trasferiti sono stati inclusi nelle sezioni "Dogane" e "ASSI" della dotazione organica dell'Agenzia.

Ai dipendenti che transitano presso la sezione «Dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione «Monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Va rilevato che sulla base di una tabella riepilogativa degli oneri allegata alla relazione tecnica, sembrerebbero destinati a transitare nella sezione Dogane tutti i dipendenti della sezione ASSI e della sezione Monopoli. Al termine dell'operazione nessun dipendente rimarrebbe inquadrato in tali sezioni.

La relazione tecnica allegata all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legge 4/2014, sostanzialmente identico al testo in esame, aveva evidenziato che, all'epoca dell'emanazione del DL 4/2014, risultava ancora disponibile la somma di 12,7 milioni sul totale della spesa autorizzata a norma dell'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 244/2007. La relazione tecnica aveva chiarito che, in forza del citato comma 3, lettera *b*),

⁸ Legge 50/2014.

tale importo avrebbe potuto essere utilizzato anche per finanziare il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: sezioni mantenute distinte in sede di unificazione anche in considerazione dei maggiori trattamenti economici percepiti dal personale dall'Agenzia delle dogane rispetto a quello in servizio presso l'Agenzia dei monopoli e presso l'ASSI.

Il passaggio di personale tra le sezioni avrebbe potuto realizzarsi anche progressivamente, in coerenza con il processo di riorganizzazione e di razionalizzazione. Tale processo, in connessione con la recente incorporazione, doveva essere finalizzato, in una prima fase, all'eliminazione delle duplicazioni e, successivamente, al progressivo sviluppo di sinergie nei vari settori tecnico-operativi (accise, tabacchi e giochi). Il costo teorico complessivo, in astratto, dell'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione Dogane era stimato pari a circa 10,2 milioni di euro come riepilogato in una tabella allegata alla RT⁹. Tale importo non era superiore alle somme di cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponeva per finalità di reclutamento ai sensi dell'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007 (come detto, l'ammontare residuo era di circa 12,7 milioni di euro). Secondo la RT non si sarebbe trattato, quindi, di un costo aggiuntivo, ma solo di un'ulteriore modalità di impiego di risorse già disponibili per finalità di reclutamento.

Al riguardo si evidenzia preliminarmente la necessità di un aggiornamento dei dati contenuti nella RT allegata al DL 4/2014, con particolare riferimento alle somme ancora disponibili per le finalità in esame.

Si osserva altresì che, mentre la richiamata norma della legge 244/2007^[10] era finalizzata all'incremento del numero delle unità di personale in servizio presso l'Agenzia delle dogane, i residui fondi sembrerebbero ora destinati esclusivamente al miglioramento del trattamento economico di personale già in servizio (con finalità di perequazione dei trattamenti economici per personale impiegato in mansioni analoghe all'interno della stessa struttura amministrativa). Andrebbe pertanto chiarito - sulla base delle effettive esigenze rispetto alle funzioni da espletare - se la necessità di ricorso ad assunzioni, cui le somme erano originariamente destinate, possa presentarsi in futuro.

⁹ La tabella indicava, per ciascuna delle sezioni considerate della dotazione organica dell'Agenzia (Dogane e ASSI), le unità in servizio in ogni Area (III, II e I), suddivise per fascia economica. Per ogni tipologia di personale così individuata, la tabella indicava il maggior onere retributivo connesso con il reinquadramento nella sezione Dogane. Con la spesa di 10,2 milioni di euro si sarebbe proceduto al reinquadramento di circa 2.400 unità di personale

¹⁰ Articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 244/2007.

Ciò premesso, appare opportuno, anche al fine di escludere l'eventualità di effetti finanziari non previsti, che il Governo chiarisca:

- se l'inquadramento all'interno di una nuova amministrazione, in esito a procedure di transito di qualsivoglia natura, con un trattamento economico di minor favore rispetto ai dipendenti già in servizio determini una disparità di trattamento che dovrà prima o poi essere sanata. In tale ipotesi, pur escludendo oneri in fase di prima applicazione, detti transiti costituirebbero la premessa per l'emersione di futuri oneri che andrebbero, per quanto possibile, valutati;
- se l'adeguamento disposto in favore del personale in esame possa costituire la premessa per eventuali richieste di carattere emulativo da parte di altre categorie di dipendenti.

ARTICOLO 1-*bis*

Indicazione conti correnti e depositi esteri

La norma eleva da 10.000 a 15.000 euro il valore massimo complessivo (raggiunto nel corso del periodo d'imposta) al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 227/1990.

Al riguardo, pur considerando che in sede di introduzione (da parte del comma 4-*bis* dell'articolo 2 del DL n. 4/2014), della disposizione oggetto della modifica in esame, alla stessa non furono ascritti effetti negativi, andrebbe valutata la possibilità che la norma, nella sua attuale formulazione, possa dar luogo a comportamenti elusivi. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1-*ter*

Riciclaggio

La norma novella l'articolo 648-bis del codice penale in materia di reato di riciclaggio (comma 1).

Si stabilisce, inoltre, che non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, e 1-*quater* del provvedimento in esame, pone in essere una delle condotte previste dall'articolo 648-*bis* del codice penale, in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura, provenienti dai delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-*bis* e 10-*ter*¹¹ del d.lgs. n. 74/2000, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del provvedimento in esame e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del DL n. 167/1990 introdotto dall'articolo 1, comma 1 e di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, della pdl in esame (comma 2).

In proposito si ricorda che il comma 4 dell'articolo 5-*quater* sopra richiamato prevede che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015.

Al riguardo, in merito al comma 2, si rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame consentono una regolarizzazione volontaria con riferimento a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013. La disposizione in esame fa invece riferimento a comportamenti, che vengono dichiarati non punibili, commessi, ai fini del perfezionamento della predetta procedura di regolarizzazione, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2015.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma dal Governo – che per effetto delle disposizioni non siano configurabili eventuali effetti finanziari negativi.

ARTICOLO 2

Copertura finanziaria

La norma dispone che all'onere derivante dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

¹¹ Si tratta dei reati di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento di IVA.

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).